



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 14 DEL 22/06/2026

Oggetto: MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLE PRO-LOCO" CHE SI SVOLGERÀ IN DATA 27 E 28 GIUGNO 2026, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7-BIS DEL D.LGS. N. 267/2000, "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

LA SINDACA

Premesso che nei giorni di sabato 27 giugno e domenica 28 giugno 2026 si svolgerà in Vinovo la manifestazione in luogo pubblico denominata "Festa delle Pro-Loco", che comprende eventi enogastronomici e spettacoli musicali concomitanti;

Premesso che nelle medesime date saranno presenti degli stand enogastronomici in Piazza Luigi Rey, area pedonalizzata intorno alla fontana;

Rilevata la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, quali l'abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni dei residenti e dei partecipanti all'evento, in particolare a tutela delle cosiddette *fasce deboli* della popolazione;

Rilevato in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

Considerato, altresì, che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;

Considerato che è compito dell'Amministrazione comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

Richiamato l'articolo 50, comma 7-bis del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale consente al Sindaco di adottare ordinanze, non contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alla necessità di evitare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Preso atto della proposta del Comandante della Polizia Locale il quale ha messo in evidenza che i partecipanti saranno anche soggetti appartenenti alle *fasce deboli* e, pertanto, assoggettati a particolare tutela;

Vista la Legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 febbraio 2017 n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Per i motivi in premessa:

ORDINA

1. **il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (già prescritto dalla normativa vigente);**
2. **il divieto assoluto di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica dal 27/06 al 28/06/2026, nei luoghi ed orari di svolgimento della manifestazione e comunque dalle ore 10:00 alle ore 24:00 di ciascun giorno;**
3. **il divieto assoluto di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro o in contenitori di alluminio nelle aree interessate allo svolgimento della manifestazione denominata “Festa delle Pro-Loce 2026”, nei giorni ed orari di cui al punto 2;**
4. **il divieto di cui al punto 2. non opera nel caso la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l’occupazione del suolo pubblico.**

I divieti di cui ai punti precedenti sono imposti all’interno delle aree interessate allo svolgimento della manifestazione nonché nelle aree limitrofe (in quanto possibilmente interessate da evacuazione in caso di emergenza), così individuate: Piazza Rey, Via San Bartolomeo, Via De Amicis, Piazza Falcone e Borsellino.

AVVERTE

che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’articolo 7-bis, commi 1 e 1-bis, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e la possibilità di pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00. La vigilanza sull’ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vinovo ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 18 giugno 2009, n. 69: <http://www.comune.vinovo.it/>

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. e D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre n. 1199).

Per quanto previsto dagli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente alla Sindaca, autorità firmataria del provvedimento.

Per le trasgressioni trova applicazione l’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa a:

- Prefettura di Torino
- Questura di Torino
- Comando del Corpo di Polizia Locale di Vinovo
- Comando Stazione Carabinieri di Vinovo
- ASCOM ascom.moncalieri@pec.unaservizi.it (per l’informativa agli associati)
- [OMISSIS...] , in qualità di Presidente della Pro-Loce di Vinovo

Vinovo, li 22/06/2026

LA SINDACA
Dr.ssa Maria Grazia MIDOLLINI*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa